

In relazione all'autorizzazione
in oggetto:

Parere di regolarità tecnica:

si esprime parere:

☒ **favorevole**

☐ **non favorevole**, per la seguente motivazione:

Il Coordinatore dell'Ufficio:

☐ Direttore-Attività di Parco

☐ Affari amministrativi e contabili

☐ Interventi nel Parco

☒ Pianificazione territoriale

☐ Valorizzazione territoriale

☐ Vigilanza e gestione della fauna

Pubblicazione:

la presente autorizzazione dirigenziale viene
pubblicata all'Albo pretorio on line del sito
internet del Parco

(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),
a partire dal giorno indicato nello stesso
e per i 15 giorni consecutivi

**atto sottoscritto digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 e succ.mod. ed integr.**



Parco Regionale delle Alpi Apuane
Ufficio Pianificazione Territoriale

NULLA OSTA DEL PARCO

(art. 31 Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30)

comprensivo di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico di cui alla
Legge regionale 21 marzo 2000 n. 39 e di pronuncia di valutazione di incidenza
di cui al Titolo III della Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30.

n. 02 del 17 febbraio 2026

Richiedente: Piero Olobardi

Comune: Stazzema (LU)

**Oggetto: Taglio di manutenzione di alberi pericolanti in
loc. Pian Di Lago.**

Il Responsabile dell'Ufficio Pianificazione Territoriale

In riferimento alla richiesta pervenuta al Parco in data
04.09.2025 al n. 3865, da parte della Unione dei Comuni della
Versilia, relativa a taglio di n. 3 aceri pericolanti posti in
prossimità di fabbricato e taglio di n. 1 acero pericolante
posto in prossimità di strada comunale in località Pian Di
Lago, Comune di Stazzema (LU);

Preso atto che l'intervento in oggetto ricade all'interno
dell'area parco in "Zona B2 - Riserva generale orientata a
prevalente carattere paesistico culturale", come identificata
dal Piano per il Parco delle Alpi Apuane approvato con
Deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente Parco n. 21
del 30 novembre 2016, nonché all'interno della ZPS
Praterie primarie e secondarie delle Alpi Apuane IT5120015;

Vista la Legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 "Istituzione
dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi
Apuane. Soppressione del relativo Consorzio";

Vista la Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30 "Norme per la
conservazione e la valorizzazione del patrimonio
naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r.
24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r.
10/2010";

Vista la Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge
forestale della Toscana";

Visto il Regolamento Forestale della Toscana emanato con
decreto del Presidente della Giunta regionale agosto 2003 n.
48/R e successive modifiche e integrazioni;

Visto lo Statuto dell'Ente approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 09.11.1999, n. 307;

Vista la Legge regionale del 20 Agosto 2005, n. 49 "Gestione multifunzionale del bosco e degli ecosistemi forestali, sviluppo sostenibile, tutela e valorizzazione dell'ambiente, competenze ai fini del vincolo idrogeologico nei parchi e nelle riserve naturali regionali. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 30/2015 e alla l.r. 65/1997"

Visto il D.M. 17.10.2007 del Ministero dell'Ambiente e tutela del Territorio e del Mare – Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) – Attuazione" con la quale sono state approvate misure di conservazione valide per tutte le ZPS e per ciascuna delle tipologie ambientali nelle quali sono state ripartite;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi del Parco, approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 90 del 13.06.1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

Verificata la conformità dell'intervento in oggetto ai contenuti del documento "*Atto generale di indirizzo per le attività del Settore Uffici Tecnici*" approvato con delibera del Consiglio di Gestione n. 71 in data 13.11.1999 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché al piano per il parco, approvato con delibera di Consiglio direttivo n. 21 del 30 novembre 2016;

Visto il parere obbligatorio formulato dalla Commissione tecnica dei Nulla osta, prevista dall'art. 18 dello Statuto del Parco, nella riunione del 28.01.2026 che esprime parere favorevole al rilascio del Nulla Osta raccomandando il rispetto delle seguenti condizioni d'obbligo riportate nella DGRT n.1267/2025, CO-GEN-01, CO-GEN-02, CO-GEN-04, CO-GEN-05, CO-FOR-04, CO-FOR-05, CO-FOR-17;

Vista l'attestazione di versamento dei diritti di istruttoria, pari a € 40,00, per quanto disposto dalla L.R n.30 del 2015, effettuata in data 01.09.2025;

Visto il parere obbligatorio e favorevole formulato dalla Commissione tecnica dei Nulla osta, prevista dall'art. 18 dello Statuto del Parco, nella riunione del 17.02.2026;

DETERMINA

di rilasciare, al sig. Piero Olobardi residente nel comune di Stazzema, il Nulla Osta ai sensi dell'art. 31 della Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30, comprensivo dell'Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico di cui alla Legge regionale 21 marzo 2000 n. 39 e della Pronuncia di valutazione di incidenza di cui al Titolo III della Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30, relativamente al taglio di n. 3 aceri pericolanti posti in prossimità di fabbricato e di n. 1 acero pericolante posto in prossimità di strada comunale in località Pian Di Lago, Comune di Stazzema (LU) come descritto nella documentazione pervenuta al protocollo del Parco in data 04.09.2025 al n. 3865 con le seguenti prescrizioni:

1. Per motivi di sicurezza l'intervento può essere effettuato in tutti i periodi dell'anno;
2. Per tutta la durata delle operazioni di taglio deve essere apposto in posizione facilmente visibile e accessibile un cartello di cantiere, delle dimensioni minime 40 per 50 centimetri, riportante l'indicazione del tipo di intervento, della proprietà, del titolo di legittimazione al taglio e del soggetto o ditta che effettua l'intervento.
3. Il titolare dell'autorizzazione dovrà mettere in atto tutte le misure necessarie per evitare danni a cose e persone durante le operazioni di taglio e di rimozione delle piante abbattute. Di eventuali danni sarà ritenuto responsabile il titolare dell'autorizzazione.
4. Il titolare dell'autorizzazione deve comunicare all'Ente Parco, entro il 31 ottobre di ogni anno, le superfici che sono state oggetto d'intervento e le quantità legnose, divise per specie ed assortimento come da modello allegato.

Modalità di esecuzione del taglio:

L'intervento dovrà essere effettuato evitando danni significativi alle altre piante presenti nelle vicinanze.

Il taglio deve essere eseguito in prossimità del colletto, quanto più in basso possibile, in relazione alla morfologia del terreno, senza scosciamenti o scortecciamenti della ceppaia e lasciando, al termine del taglio, tutte le superfici di taglio lisce, inclinate secondo un unico piano o convesse.

Nel corso delle operazioni il materiale di risulta non dovrà creare ostruzioni al regolare deflusso delle acque sul terreno, né costituire pericolo per lo sviluppo o la propagazione d'incendi boschivi.

di stabilire alla data del 31.08.2028 il termine ultimo di validità del presente Nulla Osta;

di trasmettere il presente atto all'Unione dei Comuni di competenza;

di inserire il presente atto sul SIGAF di ARTEA;

di dare atto che il rilascio del presente Nulla Osta, non esenta il titolare dalla necessità di dotarsi di tutte le altre autorizzazioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti che a qualsiasi titolo pongono ulteriori vincoli sull'area di intervento;

di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni ai sensi di legge;

determina altresì che il presente provvedimento sia esecutivo dalla data della firma digitale apposta dal responsabile dell'Ufficio Pianificazione Territoriale del Parco.

Responsabile dell'Ufficio Pianificazione Territoriale
Dott.ssa Forestale Isabella Ronchieri